

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO- 05 MAGGIO 2016 ORE 06:00

Money transfer: fine delle asimmetrie normative?

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Alessio Castronuovo - Loconte & Partner

Nel corso dell'audizione del 19 aprile scorso in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Claudio Clemente, Direttore dell'UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ha analizzato le criticità in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo connesse al framework normativo applicabile ai money transfer, alla luce dell'imminente recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE n. 2015/849). Quali le possibili direttrici di azione?

"Minori oneri di compliance, ragioni economiche e vantaggi fiscali hanno indotto scelte di localizzazione sul territorio europeo suggerite da logiche di arbitraggio normativo; molti operatori italiani sono stati sostituiti da IP e IMEL con sede in altri Paesi, per lo più anglosassoni; molti agenti sono diventati mandatari di intermediari comunitari".

Questo, in estrema sintesi, lo scenario critico in materia di **money transfer** illustrato dall'Unità istituita presso la Banca d'Italia, nell'audizione dello scorso 19 aprile, svoltasi presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, presieduta dal dott. Maurizio Bernardo.

Il testo dell'audizione

La disciplina normativa applicabile - a tutt'oggi - ai prestatori di servizi di rimessa di denaro (c.d. "money transfer"), infatti, contempla rilevanti asimmetrie normative, con conseguente aumento dei rischi di utilizzo anomalo del circuito money transfer.

In particolare, si fa riferimento alla rete distributiva di cui gli **Istituti di Pagamento (IP)** e gli **Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)** europei si avvalgono in Italia per la prestazione di servizi di pagamento, in specie, per la rimessa di denaro.

Più precisamente, sottolinea l'UIF, l'intersecarsi dei principi definiti dalla Direttiva europea sui servizi di pagamento (c.d. "PSD"), improntati al massimo riconoscimento della libertà di insediamento, con la più pregnante disciplina di prevenzione antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo applicabile ai soli operatori italiani ha generato un vulnus da colmare, si auspica, in occasione del prossimo **recepimento** in Italia della **IV direttiva Antiriciclaggio**.

Ad oggi, invero, gli agenti che forniscono servizi di money transfer per conto di IP e IMEL nazionali per esercitare regolarmente l'attività devono essere iscritti nell'elenco gestito e vigilato dall'Organismo Agenti e Mediatori (c.d. "OAM"), previo il possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità.

Diversamente, la rete distributiva italiana di IP e IMEL comunitari, che opera in Italia in regime di libertà di stabilimento (con succursale) o di libera prestazione di servizi (senza succursali), deve essere **iscritta nel registro/elenco** del Paese in cui l'intermediario ha ottenuto l'autorizzazione, e vigilata dall'Autorità-home.

Tale iscrizione presuppone il ricorrere di requisiti e controlli, soprattutto in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, decisamente meno stringenti rispetto a quelli sanciti in Italia per i money transfer che operano su mandato di intermediario nazionale.

Proprio in quest'ottica, la **normativa antiriciclaggio italiana** prescrive ad IP ed IMEL

comunitari, che si avvalgono in Italia di una pluralità di agenti, l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio.

Il punto di contatto centrale dell'intermediario europeo deve, finanche, comunicare all'OAM l'elenco aggiornato degli agenti di cui sia avvale in Italia per la prestazione del servizio di rimessa di denaro, precisandone l'avvio e la conclusione dell'operatività, ovvero i relativi dati aggiornati.

È di tutta evidenza, dunque, secondo l'Unità, che le **asimmetrie normative** descritte - già peraltro rilevate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria con la prima Analisi dei rischi condotta nel 2014 nonché dal GAFI e dal FMI nel Rapporto di Mutua Valutazione 2016 sul sistema antiriciclaggio italiano -, oltre che determinare svantaggi competitivi per l'intero comparto nazionale, aumentano il rischio di un utilizzo anomalo del circuito money transfer.

Sicchè, occorrerebbe:

- da un lato, virare "all'applicazione di un **regime normativo antiriciclaggio uniforme** a tutti gli operatori del mercato italiano, a prescindere dallo loro tipologia e dall'insediamento sul territorio";

dall'altro, "evitare fenomeni di arbitraggio normativo e facili elusioni dei controlli garantendo una **omogenea applicazione di adeguate norme antiriciclaggio** a livello europeo, con benefici anche sul piano della concorrenza".

In conclusione, anche a parere dell'UIF, il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio costituisce senz'altro la giusta occasione per implementare un adeguato sistema di enforcement volto a presidiare al meglio il settore money transfer, nel tentativo di mitigare il rischio di utilizzo illecito dei canali di trasferimento delle rimesse di denaro.

Su tali direttrici, occorrerà di sicuro insistere sul rafforzamento del ruolo antiriciclaggio del punto di contatto centrale di IP e IMEL comunitari operanti in Italia, attribuendo ad esso anche, e soprattutto, poteri di controllo sulla rete distributiva di cui si avvale: **l'anello debole** del servizio money transfer italiano.